

## REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

**concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran <sup>(1)</sup>, adottata in conformità del titolo V, capo II del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/235/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Tali persone ed entità sono elencate nell'allegato della decisione stessa.
- (2) Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione, nonché a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni del diritto a un processo equo, torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o l'applicazione sempre più frequente, indiscriminata e sproporzionata della pena di morte, tra l'altro mediante esecuzione pubblica, lapidazione, impiccagione o esecuzione di minorenni autori di reati, in violazione

degli obblighi internazionali assunti dall'Iran in materia di diritti umani.

- (3) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.
- (5) La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
- (6) La procedura di modifica degli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.
- (7) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

